

PREMESSO che

con deliberazione n. 47 del 07.06.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

con deliberazioni nn. 40, 56, 81 e 82 del 11.05.2023, del 27.07.2023, del 24.10.2023 e del 24.10.2023 sono state approvate le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025.

RILEVATO CHE in data 26.09.2023 è stata emessa dal Tribunale di Milano - sez. specializzata Agraria la sentenza n. 7324/2023 che ha deliberato in ordine alla controversia tra la Società Agricola Santi (SAGS) ed il Comune di Pioltello condannando il Comune "... *ad eseguire le opere indicate nella seconda relazione tecnica alle pagine 14, 15, 67, 68 e 69, nonché nel computo metrico sub allegato 1 alla medesima relazione; al pagamento in favore della Società Agricola Santi della somma di € 81.210,00 a titolo di penale da ritardo, oltre agli interessi calcolati al saggio legale ex art. 1284 c.c. a decorrere, sulla sorte capitale di € 58.230,00, dal 20.8.2021 e sulla residua sorte capitale di € 22.980,00, dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo; compensa tra le parti le spese di lite nella misura di metà e condanna il Comune di Pioltello a rifondere alla Società Agricola Santi la restante metà, liquidata in € 721,44 per spese di CTP e € 7.050,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario; pone le spese di CTU, come già liquidate con provvedimento del 30.3.2023, a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuno.*"

Che alla data del 02.10.2023 il debito da riconoscere e finanziare risulta essere di:

€ 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite;

€ 50.376,91= quanto a lavori.

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento **obbligatorio** e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti;

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

VERIFICATO che il citato provvedimento giurisdizionale rientra tra le fattispecie riconducibili alla previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 20/11/2023 da Silvia Sanna - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RITENUTO necessario, quindi, provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi ben rappresentati nella relazione tecnica a firma dell'architetto Lesage, dirigente del Settore lavori Pubblici, per un importo complessivo di €. 146.102,80= , così suddiviso:  
€ 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite;  
€ 50.376,91= quanto a lavori.

DATO ATTO che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000) **il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;**

CONSIDERATO che le somme necessarie all'impegno ed al pagamento di quanto disposto con l'anzidetta sentenza trovano copertura:

€ 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite al capitolo 15800/10 del Bilancio di Previsione anno 2023;

€ 50.376,91= quanto a lavori al capitolo 155300/15 del Bilancio di Previsione anno 2023;  
dando atto che è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 e con il quale viene inoltre attestata la sussistenza dei requisiti che fondano la legittimità dei debiti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs.267/00 e con il quale viene inoltre attestata la regolarità dei mezzi di copertura individuati, nel rispetto della normativa vigente;

Visto il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Segretario Generale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, allegato al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, di dover procedere al riconoscimento delle seguenti somme da liquidare per competenze Sentenza n. 7234/2023 del 26 settembre 2023:

- € 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite;

- € 50.376,91= quanto a lavori.

## DELIBERA

1) Di dichiarare la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 7324/2023 del Tribunale di Milano sez. specializzata Agraria e per i seguenti importi:

€ 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite;

€ 50.376,91= quanto a lavori.

2) Di imputare la spesa:

€ 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite al capitolo 15800/10 del Bilancio di Previsione anno 2023;

€ 50.376,91= quanto a lavori al capitolo 155300/15 del Bilancio di Previsione anno 2023;  
dando atto che è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

3) Di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici gli adempimenti conseguenziali.

4) Di incaricare il Dirigente del Settore Contabile Finanziario di trasmettere copia del presente atto agli organi di controllo e alla Procura Regionale della Corte dei Conti Lombardia.

5) Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267





Città di **Pioltello**  
Città Metropolitana  
di Milano

Lavori Pubblici

Manutenzione Del Verde Pubblico E Delle Strade - Edilizia Scolastica E Sportiva - Sicurezza Luoghi Di Lavoro E Cantieri

### PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 15 DEL 15/11/2023

OGGETTO: **RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA SENTENZA N. 7324/2023, RELATIVA ALLA CONTROVERSIA SOCIETA' AGRICOLA SANTI / COMUNE DI PIOLTELLO.**

PREMESSO che

con deliberazione n. 47 del 07.06.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

con deliberazioni nn. 40, 56, 81 e 82 del 11.05.2023, del 27.07.2023, del 24.10.2023 e del 24.10.2023 sono state approvate le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025.

RILEVATO CHE in data 26.09.2023 è stata emessa dal Tribunale di Milano - sez. specializzata Agraria la sentenza n. 7324/2023 che ha deliberato in ordine alla controversia tra la Società Agricola Santi (SAGS) ed il Comune di Pioltello condannando il Comune "... *ad eseguire le opere indicate nella seconda relazione tecnica alle pagine 14, 15, 67, 68 e 69, nonché nel computo metrico sub allegato 1 alla medesima relazione; al pagamento in favore della Società Agricola Santi della somma di € 81.210,00 a titolo di penale da ritardo, oltre agli interessi calcolati al saggio legale ex art. 1284 c.c. a decorrere, sulla sorte capitale di € 58.230,00, dal 20.8.2021 e sulla residua sorte capitale di € 22.980,00, dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo; compensa tra le parti le spese di lite nella misura di metà e condanna il Comune di Pioltello a rifondere alla Società Agricola Santi la restante metà, liquidata in € 721,44 per spese di CTP e € 7.050,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario; pone le spese di CTU, come già liquidate con provvedimento del 30.3.2023, a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuno.*"

Che alla data del 02.10.2023 il debito da riconoscere e finanziare risulta essere di:

€ 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite;

€ 50.376,91= quanto a lavori.

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento **obbligatorio** e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 20/11/2023 da Silvia Sanna - Pioltello.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti;

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

VERIFICATO che il citato provvedimento giurisdizionale rientra tra le fattispecie riconducibili alla previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive);

RITENUTO necessario, quindi, provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi ben rappresentati nella relazione tecnica a firma dell'architetto Lesage, dirigente del Settore lavori Pubblici, per un importo complessivo di €. 146.102,80= , così suddiviso:  
€ 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite;  
€ 50.376,91= quanto a lavori.

DATO ATTO che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000) **il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;**

CONSIDERATO che le somme necessarie all'impegno ed al pagamento di quanto disposto con l'anzidetta sentenza trovano copertura:  
€ 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite al capitolo 15800/10 del Bilancio di Previsione anno 2023;  
€ 50.376,91= quanto a lavori al capitolo 155300/15 del Bilancio di Previsione anno 2023;  
dando atto che è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 e con il quale viene inoltre attestata la sussistenza dei requisiti che fondano la legittimità dei debiti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs.267/00 e con il quale viene inoltre attestata la regolarità dei mezzi di copertura individuati, nel rispetto della normativa vigente;

Visto il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Segretario Generale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, allegato al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, di dover procedere al riconoscimento delle seguenti somme da liquidare per competenze Sentenza n. 7234/2023 del 26 settembre 2023:

- € 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite;
- € 50.376,91= quanto a lavori.

## DELIBERA

1) Di dichiarare la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 7324/2023 del Tribunale di Milano sez. specializzata Agraria e per i seguenti importi:  
€ 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite;  
€ 50.376,91= quanto a lavori.

2) Di imputare la spesa:  
€ 95.725,89= quanto a penali, interessi e spese di lite al capitolo 15800/10 del Bilancio di Previsione anno 2023;  
€ 50.376,91= quanto a lavori al capitolo 155300/15 del Bilancio di Previsione anno 2023;  
dando atto che è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

3) Di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici gli adempimenti consequenziali.

4) Di incaricare il Dirigente del Settore Contabile Finanziario di trasmettere copia del presente atto agli organi di controllo e alla Procura Regionale della Corte dei Conti Lombardia.

5) Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Cons. GAIOTTO SAIMON



# Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE LAVORI PUBBLICI

FAX (02) 92161258

Pioltello, 03 Novembre 2023

OGGETTO: RELAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO - ex ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 – DELLA SOMMA DI € 146.102,80 DERIVANTE DALLA SENTENZA DI CONDANNA N. 7324/2023 del TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.

Con sentenza n. 7324/2023 il Tribunale di Milano sez. Specializzata Agraria in data 26/09/2023 ha condannato il Comune di Pioltello al pagamento dell'importo di € 146.102,80= per mancata esecuzione di opere, pagamento di penali da ritardo, riconoscimento nella misura di metà delle spese di lite (CTP e compensi professionali per il ministero delle difese) oltre ad interessi legali in favore della società Agricola Santi.

## La sentenza

Con atto di citazione notificato in data 3.8.2021 la Società Agricola Santi (di seguito SAGS) ha adito il Tribunale di Milano chiedendo la condanna del Comune di Pioltello all'esecuzione di una serie di lavori sulla cascina Castelletto di Pioltello come risultanti dal verbale di conciliazione sottoscritto dal Comune in data 25.5.2017, nonché alla ricostruzione di una parte di copertura della cascina crollata il 23.4.2020. La società ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna del Comune di Pioltello al pagamento di una penale di €. 570.000 per un asserito ritardo rispetto all'esecuzione dei lavori di cui al verbale di conciliazione del 25.5.2017.

Il Comune si è debitamente costituito in giudizio chiedendo, in via principale, di respingere le domande della SAGS e in via subordinata, in applicazione dell'art. 1384 c.c., di ridurre la penale mensile prevista nell'accordo conciliativo del 25.5.2017 in misura non superiore al canone mensile di affitto del fondo agricolo (con un canone complessivo ventennale pari a € 154.045,80).

Inoltre, il Comune, con domanda riconvenzionale, ha chiesto al Giudice adito la condanna della SAGS ad eseguire e completare una serie di opere previste nel contratto di affitto e altre di cui si era assunta l'onere di esecuzione nel contratto di locazione.

La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ha:

- accolto la domanda della SagS di esatto adempimento e, per l'effetto, " ... *condannato il Comune di Pioltello ad eseguire le opere indicate nella seconda relazione tecnica alle pagine 14, 15, 67, 68 e 69,*" nonché nel computo metrico sub allegato 1 alla medesima relazione;

- rigettato la domanda relativa alla ricostruzione della parte di copertura crollata in data 23 aprile 2020;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da NICOLA LESAGE e stampato il giorno 20/11/2023 da Silvia Sanna - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.





# Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE LAVORI PUBBLICI

FAX (02) 92161258

- rideterminato in via equitativa le penali, condannando il Comune di Pioltello al pagamento in favore della Società Agricola Santi della somma di € 81.210,00 a titolo di penale da ritardo, oltre agli interessi calcolati al saggio legale ex art. 1284 c.c. a decorrere, sulla sorte capitale di € 58.230,00, dal 20.8.2021 e sulla residua sorte capitale di € 22.980,00, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- rigettato le ulteriori domande riconvenzionali avanzate dalle parti;
- compensato tra le parti le spese di lite nella misura di metà e condanna il Comune di Pioltello a rifondere alla Società Agricola Santi la restante metà, liquidata in € 721,44 per spese di CTP e € 7.050,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- posto le spese di CTU, come già liquidate con provvedimento del 30.3.2023, a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuno.

## I Fatti

La scrivente Direzione Lavori Pubblici ha ricostruito i fatti sulla base della documentazione agli atti d'ufficio non avendo al tempo responsabilità sulle materie oggetto del contendere.

Il 25.11.2016 il Comune di Pioltello riceveva la notifica, a cura dell'Azienda Agricola Santi, della sentenza n. 10513/2016 resa dal Tribunale di Milano, Sez. specializzata agraria, nel giudizio 41578/2014 promosso da SagS nei confronti del Comune per ottenere la condanna del medesimo all'esecuzione dei lavori stabiliti all'art. 16 del contratto di affitto. La sentenza aveva condannato il Comune a eseguire le opere indicate da SagS entro il 27.1.2017, nonché a pagare un risarcimento dei danni e la rifusione delle spese legali.

La sentenza, nello specifico, condannava il Comune di Pioltello ad eseguire, " ... entro quattro mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 27.9.2016) e cioè entro il 27.1.2017 una serie di lavori indicati nella CTU e quantificati in Euro 334.114,00 + Iva presso la Cascina, stabilendo altresì una penale di €. 15.000,00 a carico del Comune per ogni mese di ritardo rispetto a tale termine".

Dopo la notifica della sentenza n. 10513/2016, il Comune deliberava l'impugnazione della stessa che veniva infatti ritualmente proposta il 13.12.2016. Durante il corso del giudizio il Comune ha sottoscritto una proposta conciliativa nei seguenti termini:

*"Il Comune accetta le condizioni indicate nel dispositivo della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano n. 10513 depositata il 21.9.2016. In particolare, si impegna a seguire tutti i lavori indicati nel capo 1 ; viene confermata la penale di 15 mila euro al mese a titolo di ritardo nell'esecuzione dei predetti lavori a far data dal 1 giugno 2018, restando inteso tra le parti che, tenuto conto dei tempi burocratici, necessari per l'espletamento della gara d'appalto pubblica, l'inizio dei lavori non potrà avere inizio prima del 1 gennaio 2018 e terminare il 31 maggio 2018. Le parti concordano che il Comune rifonderà alla Controparte le spese legali relative al primo grado di giudizio così come determinate dal primo giudice oltre ad Euro 7.500,00 onnicomprensivi, oltre iva da liquidarsi per que-*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da NICOLA LESAGE e stampato il giorno 20/11/2023 da Silvia Sanna - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



# Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE LAVORI PUBBLICI

FAX (02) 92161258

*sto grado, da pagarsi entro 60 giorni da oggi. Resta confermato tra le parti l'obbligo del Comune di corrispondere ad Antonio Santi la somma di Euro 1.220,00 oltre le spese di CTU come indicato nella sentenza citata".*

I lavori da eseguire riguardavano le opere indicate al punto 5, pag. 9, della CTU a firma del geom. Minerva e relative alla "copertura del corpo lato strada essiccatoio e lato corte".

Firmato il verbale di conciliazione, il Comune di Pioltello ha eseguito i pagamenti stabiliti e si è immediatamente attivato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori indicati dal CTU.

L'attività di progettazione ed esecuzione delle già menzionate opere ha dovuto sottostare alle procedure di evidenza pubblica e ha dovuto previamente ottenere le autorizzazioni della Soprintendenza (per il valore storico monumentale della Cascina Castelletto) e del Parco Agricolo Sud Milano (nel cui territorio insiste il Comune di Pioltello). La cronologia dei lavori è analiticamente ricostruita nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Comune di Pioltello, Arch. Christian Sanna.

In sintesi, con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 20.3.2017, all'esito di una gara pubblica, è stato aggiudicato l'incarico di redazione del progetto definitivo/esecutivo, di direttore lavori e coordinamento della sicurezza per le fasi di progettazione ed esecuzione. Il progetto definitivo è stato consegnato al protocollo del Comune di Pioltello il 23.6.2017 (prot. 26777) e, in pari data, è stato trasmesso al Parco Agricolo Sud Milano e alla Soprintendenza per le rispettive autorizzazioni. Il progetto esecutivo è stato invece consegnato il 17.8.2017 (prot. 44760). La Soprintendenza e il Parco Agricolo Sud Milano, per le autorizzazioni di loro competenza, hanno impiegato circa 4 mesi (Autorizzazione monumentale del 16.10.2017 prot. 42485 e Autorizzazione Paesaggistica del PASM in data 25.10.2017 prot. 44760). Il 27.10.2017 con Determinazione Dirigenziale n. 838/2017 è stato approvato il progetto esecutivo (doc. 9) redatto dall'Arch. Marco Paris e, tramite la Centrale Unica di Committenza, è stata indetta la gara pubblica per l'appalto dei lavori. Il 6.12.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte. Sono poi seguite le sedute di gara per l'apertura della documentazione amministrativa (6.12.2017) per l'apertura e valutazione delle buste tecniche ed economiche (21.12.2017) e per la proposta di aggiudicazione (23.1.2018). Infine, con Determinazione n. 201 del 8.3.2018 i lavori sono stati appaltati all'impresa Riabitat s.r.l., con consegna del cantiere in via d'urgenza. I lavori sono dunque iniziati il 3.4.2018 cioè con quasi tre mesi di ritardo rispetto a quanto previsto nel verbale di conciliazione; trattavasi, peraltro, di ritardo non certo imputabile al Comune di Pioltello quanto, piuttosto, ai tempi che si sono resi necessari per le obbligatorie autorizzazioni paesaggistiche e monumentali (dal 23.6.2017 al 25.10.2017 = 4 mesi) e per la complessità delle procedure di evidenza pubblica prescritte dal D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Oltre a ciò i lavori hanno subito le seguenti sospensioni per condizioni meteorologiche avverse:

dal 19.5.2018 al 27.5.2018 (gg. 19)

dal 11.8.2018 al 22.8.2018 (gg. 12)

dal 22.12.2018 al 7.1.2019 (gg. 17)

In corso d'opera, poi, la scoperta dello stato di degrado degli elementi strutturali della copertura, ha reso indispensabile una Perizia di Variante che ha fatto lievitare l'ammontare dei soli lavori ad Euro 422.550,52 (+ Euro 88.436,52 rispetto a quanto indicato dal CTU), e assegnando un congruo termine aggiuntivo per poter compiere le relative lavorazioni pre-

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da NICOLA LESAGE e stampato il giorno 20/11/2023 da Silvia Sanna - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



# Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE LAVORI PUBBLICI

FAX (02) 92161258

viste in variante pari a 60 giorni. Altre due proroghe sono state concesse una in data 24/12/2018 di gg 25 a seguito di lavori aggiuntivi e l'altra concessa in data 24/12/2018 a seguito dei lavori di messa in sicurezza di porzioni non ricomprese nel contratto d'appalto per una durata di 20 gg..

I lavori sono definitivamente terminati in data 30.1.2019.

Pertanto i giorni di ritardo rispetto a quanto previsto nel verbale di conciliazione sono dovuti sostanzialmente alla procedura e non dovuti in alcun modo ad inerzia del Comune di Pioltello.

Inoltre, come ben evidenziato nella Relazione Tecnica del 8.7.2019 a cura del Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Marco Paris, sin dalla fase di progettazione è emerso che la CTU del giudizio di primo grado, presa a riferimento per la descrizione e quantificazione delle opere prescritta al Comune di Pioltello - forse per l'assenza di contraddittorio con i tecnici comunali - era del tutto irrealistica. Il CTU aveva ipotizzato lavori per una spesa di €. 334.114,00 importo che subito si è rivelato grandemente sottostimato. Il CTU, inoltre, aveva individuato le opere e i lavori sulle coperture senza aver compiuto nessun accesso sulle medesime e dunque non aveva tenuto conto di una serie di problemi strutturali sui tralicci di sostegno del tetto, senza la cui risoluzione gli operai, per ragioni di sicurezza, non avrebbero potuto neppure accedere al tetto per intervenire sul tegolato.

Era, infatti, accaduto che la società affittuaria, nel corso degli anni aveva completamente omesso la manutenzione ordinaria delle coperture talché l'esposizione diretta agli agenti atmosferici aveva finito con il corrompere gli elementi strutturali del tetto della cascina che dunque erano a pericolo di crollo e comunque non erano in grado di sostenere i muratori incaricati per le riparazioni. Occorreva preliminarmente disporre gli interventi di ristrutturazione degli elementi portanti del tetto e quindi procedere alla sostituzione del tegolato. Pure con riferimento a quest'ultima operazione, peraltro, il CTU aveva previsto delle sostituzioni "a macchia di leopardo", che, anche a parere della Sovrintendenza, avrebbero reso del tutto antiestetico il risultato. Anche con riferimento al prescritto "rifacimento delle persiane", il CTU, ad esempio, aveva previsto la sola sostituzione delle persiane esterne, senza considerare i serramenti e i portoncini che, sempre a causa della totale assenza di manutenzione ordinaria da parte degli affittuari, versavano in condizioni pressochè disastrose.

Il Comune, per sostituire le persiane a regola d'arte, ha dovuto quindi provvedere pure alla sostituzione dei relativi serramenti. Va poi considerato che, nel mese di ottobre 2017, cioè successivamente sia al verbale di conciliazione che alla redazione del progetto esecutivo, la copertura del tetto lato strada si è ulteriormente danneggiata a seguito di violenti temporali, imponendosi dunque lavori supplementari per l'esecuzione a regola d'arte di quelli già progettati.

In considerazione di quanto esposto, già al momento della redazione del progetto esecutivo, il valore delle opere da porre a base d'asta per la gara d'appalto, era lievitato a Euro 373.117,80 (+ Euro 39.003,80 rispetto al costo di Euro 334.114 stimato dal CTU). In corso d'opera, poi, la scoperta dello stato di degrado degli elementi strutturali della copertura, ha reso indispensabile una Perizia di Variante (doc. 10) che ha fatto lievitare l'ammontare dei soli lavori ad Euro 422.550,52 (+ Euro 88.436,52 rispetto a quanto indicato dal CTU).

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da NICOLA LESAGE e stampato il giorno 20/11/2023 da Silvia Sanna - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



# Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE LAVORI PUBBLICI

FAX (02) 92161258

Rispetto a quanto indicato dalla CTU emergono le seguenti risultanze rispetto a quanto effettivamente eseguito:

## OPERE PREVISTE CTU

Rifacimento manto copertura: mq 1128  
rifacimento intonaci: mq 1187  
sostituzione travetti: mq 174  
ponteggi: mq 2400  
camini: n° 5  
pilastri consolidati: n° 1

## OPERE REALIZZATE

mq 1207  
mq 1317  
mq: 565,94  
mq: 3108  
n° 7  
n° 2

Il Comune di Pioltello pertanto era convinto di aver eseguito lavori ben oltre quanto disposto dalla relazione del CTU.

Nel corso dell'odierno giudizio di cui alla Sentenza in oggetto, il Giudice ha determinato che il Comune ha eseguito e completato i lavori pattuiti, fatta eccezione per quelli relativi a "Copertura del corpo lato strada essiccatoio e lato corte", in relazione ai quali è stata effettuata soltanto "una sporadica sostituzione di qualche listello porta tegola" e che il crollo della res oggetto della domanda di ricostruzione non è da ricondurre, eziologicamente, alla mancata esecuzione da parte del Comune dei lavori indicati nella convenzione e basati sulla perizia del geom. Minerva, e dunque che la mancata esecuzione da parte del Comune di tutte le opere previste nella conciliazione non può essere stata né causa né concausa del crollo.

Il Comune risulta quindi obbligato ad eseguire esclusivamente i lavori nell'area identificata dal rettangolo ABCD" nella figura 6 A a pag. 14 della seconda relazione tecnica del CTU, in relazione all'esecuzione delle opere indicate alle pagg. 14, 15 e 67-69, nonché nel computo metrico della CTU, mentre non sussiste obbligazione per quanto attiene alla ricostruzione della porzione indicata con la linea rossa tratteggiata nella figura n. 3 a pag. 8 della seconda relazione tecnica già citata.

Tali lavori comportano una spesa da Computo Metrico del CTU di € 36.711,02 oltre IVA e spese tecniche quantificate in € 4.405,32 oltre contributo integrativo ed IVA di legge.

Con riferimento alle penali e quindi alle tempistiche di esecuzione dei lavori, in giudizio il Comune ha sostenuto che, stante la complessità delle procedure di evidenza pubblica prescritte dal codice dei contratti pubblici, nonché a causa della necessità di pianificare e poi eseguire tutta una serie di opere supplementari non previste nel progetto, come sopra esposto, i lavori non sono potuti iniziare prima del 3.4.2018, ossia quasi tre mesi dopo rispetto a quanto indicato nel verbale di conciliazione e che anche a causa di sospensioni dovute a eventi meteorologici la tempistica non poteva che essere dilatata.

Il Giudice, tuttavia, ha ritenuto che siano da imputare al Comune 234 giorni di ritardo. Il Giudice ha poi ridotto la penale, in via equitativa, da 15.000 euro per ogni mesi di ritardo alla somma di € 4.000,00 per ogni mese di ritardo.

## Conclusioni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da NICOLA LESAGE e stampato il giorno 20/11/2023 da Silvia Sanna - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



# Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE LAVORI PUBBLICI

FAX (02) 92161258

Alla luce delle sovraesposte argomentazioni si ritiene che ricorrono le condizioni di cui all'art. 194 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per far luogo al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di €. 146.102,80=.

La somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2023 come segue:

quanto ad € 50.376,91= per lavori al capitolo 155300/15 del Bilancio di Previsione anno 2023;

quanto ad € 95.725,89 = per penale al capitolo 15800/10 del Bilancio di Previsione anno 2023.

Si da atto che, pertanto, è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

Il Dirigente Lavori Pubblici  
Arch. Nicola Lesage